

REGOLAMENTO

del Prestito Obbligazionario BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LESMO 119^a 18/01/2010 – 18/01/2013 STEP UP IT0004567886

Art. 1 – Importo e taglio dei titoli, informazioni fondamentali

Il prestito obbligazionario “BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LESMO 119^a 18/01/2010 – 18/01/2013 STEP-UP”, emesso nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito, è di un importo massimo di Euro 10.000.000.= (Diecimilioni) ed è costituito da 10.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000.= (mille) ciascuna, munite di n. 6 (sei) cedole di interesse semestrali.

Il prestito obbligazionario “BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LESMO 119^a 18/01/2010 – 18/01/2013 STEP-UP” è emesso ai sensi del Regolamento Emittenti (Delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni) ed è quindi **corredato da Prospetto di Base**, preventivamente approvato dalla Consob.

Alla fine del collocamento, il prestito verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del D.Lgs. 213/1998.

Art. 2 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 1.000.= (mille) per ogni obbligazione.

Art. 3 – Durata

La durata del prestito è di 3 (tre) anni, che decorrono dal 18 gennaio 2010 e con integrale rimborso il 18 gennaio 2013.

Art. 4 – Godimento

Il prestito ha godimento il 18 gennaio 2010.

Art. 5 – Collocamento

Le obbligazioni vengono offerte al pubblico con un’unica tranche.

Art. 6 – Interessi

Gli interessi, calcolati secondo la convenzione standard act/act, saranno pagati in rate semestrali posticipate il 18 luglio ed il 18 gennaio di ogni anno e saranno calcolati secondo il seguente piano :

1° anno	2,10% annuo lordo
2° anno	2,30% annuo lordo
3° anno	2,50% annuo lordo

La prima cedola interessi, relativa al periodo 18 gennaio 2010 / 18 luglio 2010 e pagabile il 18 luglio 2010, è calcolata al 2,10% annuo lordo. Pertanto l’importo della prima cedola interessi, al lordo dell’imposta sostitutiva, è pari a Euro 10,50.= lordi per ogni obbligazione da Euro 1.000.=

Qualora il pagamento degli interessi cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo.

L’ultima cedola interessi è pagabile il 18 gennaio 2013.

Art. 7 – Servizio del prestito

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo di Lesmo Società Cooperativa.

Art. 8 - Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art. 9 - Regime fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future, che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi.

In base alla normativa attualmente vigente gli interessi, premi ed altri frutti sulle obbligazioni di cui al presente regolamento sono soggetti all'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 % come previsto dall'art. 2 D. Lgs. 1 aprile 1996 n. 239, dal D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 – Rimborso

Il rimborso sarà effettuato alla pari, senza alcuna deduzione per spese ed in un'unica soluzione il 18 gennaio 2013. Le obbligazioni non presentate per il rimborso alla scadenza, diventeranno infruttifere dalla stessa data e saranno rimborsate in un'unica soluzione alla presentazione dei relativi certificati.

Art. 11 – Garanzie

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità ed i limiti previsti nello statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a Euro 103.291,38.=. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli Amministratori, dai Sindaci e dall'alta Direzione dell'Emittente. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo, se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.

Art. 12 – Varie

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Tutte le comunicazioni della Banca emittente saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nonché su almeno un quotidiano a diffusione locale.

Art. 13 - Foro competente

Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, è competente in via esclusiva il Foro di Monza.